



## **INCONTRI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE - 1° SESSIONE 2022**

### **PREVENZIONE INCENDI**

**- Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi:**

**DPR 1 Agosto 2011 n° 151**

**- Codice di Prevenzione Incendi : D.M. 3 agosto 2015**

**ed Il ruolo del professionista antincendi**

**- Valutazione Rischio Incendio: D.M. 10/03/1998**

**- Piano di Emergenza e la squadra di emergenza**

**Catania 06/07/2022**

**Ing. Gugliotta Giuseppe**

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il CNVVF – Legge 13/05/1961, n. 469

Dopo la fine della seconda guerra mondiale il Corpo dei Vigili del fuoco viene riordinato e smilitarizzato con la **legge 13 maggio 1961 n. 469**, sempre sotto le dirette dipendenze del Ministero dell'interno.

### Articolo 1

**Sono attribuiti al Ministero dell'interno:**

- a) i **servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi** e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
  - b) il **servizio antincendi nei porti..;**
  - c) i **servizi relativi all'addestramento** ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## II CNVVF – Legge 13/05/1961, n. 469

### Articolo 12

I comandanti provinciali:

....

- e) dispongono le **visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi** prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonché le **visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli**;
- f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonché al **controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi**;
- g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;

....

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il CNVVF – Legge 8/12/1970, n. 996

Una ulteriore modifica viene attuata in seguito alle calamità naturali degli anni '60, con la **legge n. 996 dell'8 dicembre del 1970**, inerente «*Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità*».

Le strutture del Corpo, sono riordinate:

- Ispettore generale capo,
- Servizio tecnico centrale,
- Scuole centrali antincendi,
- Centro studi ed esperienze,
- Ispettorati regionali ed interregionali,
- Comandi provinciali,
- Distaccamenti e Posti di vigilanza,
- Colonne mobili regionali di soccorso



# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## II CNVVF

Oggi al vertice del **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** è posto il Capo Dipartimento  
*(Prefetto Laura Lega)*




Al vertice del **Corpo nazionale** è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che svolge le funzioni vicarie del Capo Dipartimento  
*(Ing. Guido Parisi)*



# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## II CNVVF - Organigramma


L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in Direzioni Centrali e Uffici del Dipartimento:



# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## II CNVVF – Direzione Centrale Prevenzione

L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in Direzioni Centrali e Uffici del Dipartimento:



# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## II CNVVF – Strutture periferiche

Le **strutture periferiche del Corpo nazionale** si articolano nei seguenti uffici sul territorio:

- **Direzioni regionali** dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
  - **Comandi dei vigili del fuoco**;
  - **Distretti, distaccamenti permanenti e volontari, posti di vigilanza**, istituiti alle dipendenze dei comandi;
  - **Reparti e nuclei speciali**, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.
-

# **PREVENZIONE INCENDI**

## **La Prevenzione Incendi**

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

Art. 13 comma1:

Definizione ed ambito di esplicazione della **prevenzione incendi**

La prevenzione incendi è la **funzione** di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli **obiettivi** di:

- *sicurezza della vita umana,*
- *incolumità delle persone,*
- *tutela dei beni e dell'ambiente,*

attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di **norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione** intesi ad **evitare l'insorgenza di un incendio** o a **limitarne le conseguenze.**

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Definizione ed ambito di esplicazione della prevenzione incendi

La **prevenzione incendi** si esplica:

1. in ogni **ambito** caratterizzato dall'esposizione al *rischio di incendio e di esplosione*,
  2. nei **settori**:
    - *sicurezza nei luoghi di lavoro,*
    - *controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,*
    - *energia,*
    - *protezione da radiazioni ionizzanti,*
    - *prodotti da costruzione.*
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Art. 14 comma 1:

#### Competenze e attività

Le attività di **prevenzione incendi sono affidate alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno che li esercita attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale che provvedono a:**

- a) **elaborazione di norme** di prevenzione incendi;
- b) **rilascio** di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;
- c) **rilascio** a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Competenze e attività

- d) studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove** su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
  - d-bis) studio, la ricerca e l'analisi** per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione;
  - e) partecipazione**, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Competenze e attività

- f) **partecipazione** alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi..;
- g) **attività** di formazione, addestramento, aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità;
- h) **informazione, consulenza e assistenza;**
- i) **servizi di vigilanza antincendio** nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- l) **vigilanza ispettiva** sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Competenze e attività

Il **Corpo nazionale** *programma, coordina e sviluppa* le **attività di prevenzione incendi** nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso **studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione**, per fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di:

- opere,
  - prodotti,
  - materiali,
  - macchinari,
  - impianti,
  - attrezzature,
  - luoghi di lavoro.
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Competenze e attività

Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli **sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia**.

Al fine del conseguimento degli **obiettivi del servizio di prevenzione incendi**, l'organizzazione è disciplinata secondo:

1 *uniformi livelli di sicurezza* sul territorio nazionale,

2 *principi di:*

- economicità,
  - efficacia
  - efficienza.
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Le Norme tecniche di prevenzione incendi

**Sono adottate** con decreto del Ministro dell'interno, eventualmente di concerto con i Ministri interessati, *sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.*

Fino all'adozione di norme tecniche di prevenzione incendi, alle *attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti* soggetti alla disciplina di prevenzione incendi, si applicano i **criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia**, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

**Le Norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate** su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- a) **misure, provvedimenti e accorgimenti operativi** intesi a **ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni** attraverso *dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;*
- b) **misure, provvedimenti e accorgimenti operativi** intesi a **limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni** attraverso *sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.*

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

**Alcune regole tecniche sviluppano i criteri generali della prevenzione incendi, mentre altre regolamentano le specifiche attività.**

Nel gergo tecnico, vengono definite:

- **norme orizzontali** (regolamentari) quelle che hanno un campo di applicazione trasversale nell'ambito della prevenzione incendi
- **norme verticali** quelle che hanno un campo di applicazione limitato all'attività presa in esame dalla regola tecnica.

Nell'ambito normativo di p.i., si evidenziano anche le **norme tecniche volontarie dell'UNI e del CEI**, che assumono rilevanza di regola tecnica quando vengono recepite da una norma di prevenzione incendi emanata con Decreto Ministeriale.

---


# Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

## DLgs 81/2008 - *Articolo 46 (Prevenzione Incendi)*

...

2. Nei luoghi di lavoro ...  
devono essere adottate  
idonee **misure** per:

- prevenire gli incendi (**PREVENZIONE**),
- tutelare l'incolumità dei lavoratori (**PROTEZIONE**).



# Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

## **DLgs 81/2008 - Articolo 46 (Prevenzione Incendi)**

3. ... i Ministri competenti ..., adottano Decreti nei quali sono definiti:

### ***a) i criteri diretti atti ad individuare:***

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;*

### ***b) le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, e i requisiti del personale e la sua formazione.***

4. ... Fino all'adozione dei Decreti ..., continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **DM 10 marzo 1998.**

# Definizioni del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008

## Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori

<b>PERICOLO DI INCENDIO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>proprietà o qualità</b> intrinseca di materiali o attrezzature,</li><li>2. <b>metodologie e pratiche</b> di lavoro,</li><li>3. <b>utilizzo</b> di un ambiente di lavoro, aventi il potenziale di causare un incendio</li></ol>
<b>RISCHIO DI INCENDIO</b>	<b>probabilità</b> che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze sulle persone presenti
<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO</b>	<b>procedimento</b> di valutazione dei rischi di incendio presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività, finalizzata a: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione antincendio e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</i></li></ul>


Il **RISCHIO** è caratterizzato da due grandezze fondamentali:

*Frequenza di accadimento* (**frequenza** – F)

*Entità del danno prodotto* (**magnitudo** – M)

# Stima del rischio .....

$$R = f(F, M)$$



$$R = F \times M$$

**R** = rischio

**F** = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

**M** = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori o terzi)

# Il controllo del rischio incendio...



# Prevenzione propriamente detta

Le misure di prevenzione propriamente detta sono finalizzate alla **riduzione della probabilità di accadimento** di un incendio attraverso *dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni*, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante:

- uso di materiali incombustibili,
- ventilazione permanente dei locali,
- realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (*collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi, ecc.*),
- installazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
- dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili,
- adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla,
- segnaletica di sicurezza, riferita ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro,
- .....

# Misure di Protezione attiva o passiva

**Le misure di protezione** comprendono provvedimenti e accorgimenti operativi intesi **a limitare le conseguenze dannose dell'evento**, visto che è riconosciuto che non possa azzerarsi la **probabilità che un incendio si verifichi** (*frequenza di accadimento, per quanto piccola, mai nulla*), si usano distinguere in:

**PROTEZIONE PASSIVA**  
**(non c'è bisogno di intervento)**

**PROTEZIONE ATTIVA**  
**(c'è bisogno di intervento)**

attraverso:



*sistemi,  
dispositivi e caratteristiche costruttive,  
sistemi per le vie di esodo di emergenza,  
dispositivi,  
impianti,  
distanziamenti,  
compartimentazioni e simili.*

# Protezione attiva

La **protezione attiva** si realizza con:

- impianti di protezione (**rivelazione, controllo di fumi e calore ed estinzione**):
    - *estintori*
    - *rete idranti e naspi*
    - *impianti “sprinkler”, a schiuma, a saturazione d’ambiente*
    - *impianti automatici rilevazione incendi*
    - *impianti E.F.C.*
  - misure gestionali,
  - squadre aziendali di pronto intervento,
  - piani di emergenza.
-

# Protezione attiva – Gli impianti di rivelazione



Processo in base al quale l'evento incendio viene portato a conoscenza di qualcuno o qualcosa che può intervenire avviando un'azione di controllo.

# Protezione attiva – Gli impianti di controllo fumi e calore

Per controllo dell'incendio s'intende l'intervento che riesce a mantenere l'incendio in uno stato di "non sviluppo" o comunque di limitate dimensioni, tale da poter essere facilmente attaccato ed estinto dalle squadre di emergenza successivamente intervenute.



# Protezione attiva – *Gli impianti di controllo incendio*

Per estinzione dell'incendio si intende il completo e definitivo spegnimento non solo delle fiamme, che sono la parte più evidente del fenomeno, ma anche delle braci.



# Protezione passiva

**La protezione passiva** persegue lo scopo di **contenere i danni alle strutture** entro limiti riferibili ad una soglia di severità degli incendi, e di evitare e limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione.

Si realizza mediante:

- scelta razionale dell'area di ubicazione dell'edificio,
  - comportamento al fuoco delle strutture (*si distinguono due differenti aspetti: la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco*),
  - barriere antincendio (*isolamento dell'edificio, muri tagliafuoco, ecc.*),
  - compartimentazione e sezionamento dell'edificio,
  - interposizione di distanze di sicurezza dagli elementi pericolosi,
  - sistemi di areazione.
-

# Misure precauzionali di esercizio

L'obiettivo principale dell'adozione di misure precauzionali di esercizio è quello di permettere, attraverso una corretta gestione, **di non aumentare il livello di rischio** reso a sua volta accettabile attraverso misure di prevenzione e protezione:

- **accorgimenti comportamentali** (*corretto deposito ed utilizzo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili, delle fonti di calore, degli impianti elettrici, dei rifiuti e degli scarti combustibili*)
  - **informazione e formazione antincendio**
  - **controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature** (*controlli periodici al sistema di evacuazione fumo e calore e manutenzione e verifica dei presidi antincendio*)
  - **manutenzione ordinaria e straordinaria**
-

# Misure precauzionali di esercizio

## Eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio

Criteria per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali;
  - sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
  - deposito in strutture resistenti al fuoco;
  - detenzione di scorte legate al fabbisogno minimo giornaliero.
  - rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento;
  - miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'ordine e la pulizia;
  - lavorazioni e stoccaggio in ambienti aerati e non collassati;
  - individuazioni di aree per il deposito facilmente raggiungibili in emergenza.
-

# Misure precauzionali di esercizio

## Eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio

### Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
  - utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
  - schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose;
  - installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
  - conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
  - corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
  - riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
  - pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
  - adozione di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera;
  - identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
  - divieto dell'uso delle fiamme libere nelle aree ad alto rischio
-

# Le Procedure di Prevenzione Incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

**Regolamento** recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Il DPR 151/2011 contiene le disposizioni attuative relative a:

- *individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;*
  - *procedure di prevenzione incendi;*
  - *obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.*
-

# Le Procedure di Prevenzione Incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Il regolamento **individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi** e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Il Regolamento D.P.R. n° 151/2011 viene emanato con l'obiettivo di:

- rendere più snella l'azione amministrativa in modo da non rappresentare un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche di quelle esistenti,
- semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati,
- informatizzare i procedimenti,
- rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF, concentrando maggiormente l'attenzione sulle attività con rischio di incendio più elevato.

Il Regolamento ha un'impostazione fondata sul **principio di proporzionalità**, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati **in relazione alla dimensione**, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Il Regolamento D.P.R. n° 151/2011 opera la semplificazione per tenere conto:

- a) degli effetti dell'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA – Legge 122/2010**),
  - a) del regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (**S.U.A.P. – DPR n. 160/2010**).
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Il DPR 151/2011 inoltre individua nell'allegato I:

- *locali,*
- *attività,*
- *depositi,*
- *impianti*
- *industrie pericolose,*

per la **detenzione** e l'**impiego** di **prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi** che comportano in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Allegato 1 (di cui all'art. 2 comma)

### ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Il Regolamento D.P.R. n° 151/2011 suddivide le attività soggette in **3 categorie, A, B e C**, in funzione della *gravità* del rischio, della *dimensione* e del grado di *complessità* dell'attività:

**Categoria A:** attività con **minore** livello di complessità o provviste di *'regola tecnica'*;

**Categoria B:** attività caratterizzate da **maggiore** livello di complessità, o sprovviste di *'regola tecnica'*;

**Categoria C:** attività con **alto** livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno di una *'regola tecnica'*.

---

# I procedimenti di prevenzione incendi

## La valutazione del progetto

Per le attività di categoria **B** e **C**, è obbligatoria la valutazione del progetto.


**La valutazione del progetto per le attività in categoria A, non è prevista, nemmeno in forma volontaria.**

**Quando coesistono più attività di categorie A, B e C, il progetto deve riferirsi alle sole attività B e C.**

La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica, solo per la valutazione di **interferenze**.

---

# I procedimenti di prevenzione incendi



# Processo di semplificazione – DPR 151/2011

Primo atto → DPR 151/2011 con una revisione del sistema amministrativo e procedurale di prevenzione incendi.

- ✓ Modifica dell'elenco delle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, con l'abolizione del DM 16.02.1982 e DPR 689/59 all. A e B, passando da **oltre 100 attività a 80**;
- ✓ Suddivisione della attività in base al reale rischio di incendio .... **Principio di Proporzionalità**;
- ✓ Liberalizzazione delle piccole attività (**ctg. A**);
- ✓ Adozione della **S.C.I.A. di Prevenzione Incendi**.



# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

Le procedure sono **avviate** dal comando, **su iniziativa** dei titolari delle attività.

### I comandi provvedono a:

- **esame dei progetti** di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti;
  - **acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività**;
  - **effettuazione di controlli** attraverso visite tecniche;
  - **istruttoria dei progetti in deroga** all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi;
  - **acquisizione della richiesta di rinnovo periodico** della conformità antincendio;
  - **ulteriori verifiche ed esami** previsti.
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DPR 1° agosto 2011, n. 151

### Art.3 – Valutazione di progetti


1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

3. Il Comando esamina i progetti ed **entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa.**

Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi **entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.**

---

# Schema di valutazione del progetto Categorie B e C



# I procedimenti di prevenzione incendi

## La valutazione del progetto

Attraverso la valutazione del progetto, il professionista avrà la possibilità, al momento della presentazione della SCIA, di asseverare la rispondenza dell'opera realizzata:

- alla regola tecnica, se esistente,
- al progetto approvato dal Comando.

Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Il Comando può chiedere, per una volta, documentazione integrativa entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

---

# I procedimenti di prevenzione incendi

## La presentazione della S.C.I.A.

**Prima di dare inizio all'attività**, il titolare presenta la **SCIA** e, per le attività in categoria A, anche il progetto.

Il Comando verifica la **completezza formale** dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, **ne rilascia ricevuta**.

La ricevuta rilasciata direttamente dal Comando, o attraverso il SUAP per le attività produttive, è **titolo abilitativo all'esercizio, ai soli fini antincendio**.

---

# I procedimenti di prevenzione incendi

## La presentazione della S.C.I.A.

- **il titolare dell'attività segnala (S.C.I.A.) l'inizio dell'attività**
  - **il tecnico abilitato assevera la conformità dell'opera alla norma tecnica o, se previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale VV.F.;**
  - **il tecnico abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno redige le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che gli *elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto* rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio.**
-

# Processo di semplificazione – La SCIA VVF

- ✓ **L'Asseverazione** deve attestare e comprovare “**la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio**”.
  - ✓ Si sposta il “**controllo**” dai Vigili del Fuoco al **Titolare dell'attività** e al suo “**Tecnico/Consulente Antincendio**” con le relative **responsabilità**.
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## II DPR 1° agosto 2011, n. 151

### Art 4 – Controlli di prevenzione incendi

-----

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, **il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche**, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate

---

# I procedimenti di prevenzione incendi

## I controlli dei VVF con esito positivo

Le modalità di **accertamento** delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando con visite tecniche, si differenziano in funzione delle categorie delle attività:

- per le attività di categoria **A** e **B**, i controlli si effettuano **entro 60 giorni**, con metodo a campione o in base a programmi di settore, per tipologie di attività, o nelle situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate. **In caso di esito positivo**, è previsto, su richiesta, il rilascio del **Verbale di visita tecnica**.
  - per le attività in categoria **C**, il Comando effettua **sempre** il controllo **entro 60 giorni**. **In caso di esito positivo**, viene rilasciato, **entro 15 giorni**, il **Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)**.
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Vigilanza ispettiva – art. 19

Il Corpo nazionale esercita, con poteri di ***polizia amministrativa e giudiziaria***, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in:

- attività,
- costruzioni,
- impianti,
- apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati,
- luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La vigilanza ispettiva si realizza attraverso:

- visite tecniche,
- verifiche e controlli,

disposti di iniziativa, o nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Vigilanza ispettiva – art. 19

Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito:

- **l'accesso** alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio;
- **l'accesso** ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
- **l'acquisizione** delle informazioni e dei documenti necessari;
- **il prelievo** di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Vigilanza ispettiva – art. 19

Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate:

- condizioni di rischio,
- inosservanza della normativa di prevenzione incendi,
- inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività,

il Corpo nazionale:

- **adotta**, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di urgenza per la messa in sicurezza ...
- **dà comunicazione** dell'esito degli accertamenti effettuati ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza, a:
  - *soggetti interessati,*
  - *sindaco,*
  - *prefetto*
  - *altre autorità competenti.*

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Sanzioni penali e sospensione dell'attività – art. 20

Il titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel DPR 151/2011, che **ometta di presentare la SCIA o la richiesta di rinnovo periodico** della conformità antincendio è punito con:

- l'arresto sino ad un anno,
  - l'ammenda da 258 a 2.582 euro.
-

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Sanzioni penali e sospensione dell'attività – art. 20

Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, **attesti fatti non rispondenti al vero è punito con:**

- la reclusione da tre mesi a tre anni
- la multa da 103 a 516 euro.

La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi


## Il DLgs 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III

### Sanzioni penali e sospensione dell'attività – art. 20

Ferme restando le sanzioni penali previste, il **prefetto** può disporre la **sospensione dell'attività** nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare:

- la segnalazione certificata di inizio attività
  - la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.
-

# Schema sui controlli di p.i. per attività soggette



# I procedimenti di prevenzione incendi

## I controlli dei VVF con esito negativo

Se a seguito di verifica di controllo il Comando riscontra:

- la mancanza di specifica documentazione,
- la difformità al progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione incendi (cat. A),

richiede la **documentazione** mancante o l'**adeguamento** alla normativa antincendi.

L'interessato provvede **entro 45 giorni**.

Al termine dei lavori fornisce la relativa **documentazione**, corredata delle **dichiarazioni/certificazioni** necessarie.

---

# I procedimenti di prevenzione incendi

## I controlli dei VVF

**Nelle more dell'adeguamento** il Comando determina le **restrizioni operative** e gli eventuali **obblighi gestionali** per consentire la prosecuzione dell'attività.

**In casi estremi, può imporre la chiusura della parte di attività per la quale non sussistono i presupposti per l'esercizio.**

Acquisita positivamente la documentazione richiesta e/o quella attestante l'esecuzione delle prescrizioni richieste, il Comando redige gli atti conclusivi:

- **Verbale di sopralluogo** per le categorie A e B
- **C.P.I.** per la categoria C

In caso di effettuazione di una "**seconda visita tecnica**", non dovrà essere presentato nuovo versamento (il controllo è a discrezione dell'amministrazione e quindi a titolo **non oneroso** per l'utente).

# I procedimenti di prevenzione incendi

## I controlli dei VVF con esito negativo

Nel caso in cui:

1. l'attività non sia stata conformata alla normativa nei termini,
2. l'attività sia proseguita nonostante il provvedimento interdittivo,

**il Comando darà comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti (art. 16 del d.lgs. 139/2006), oltre alla decadenza della S.C.I.A. presentata.**

Rimane fermo l'obbligo della segnalazione di reato alla Autorità Giudiziaria nel caso di **falsità in atti - dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni** (art. 19 co. 6, e art. 21 co. 1 legge 241/1990, artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, artt. 359 e 481 del C.P., art. 20, co. 2 del Dlgs 139/2006).

---

# I procedimenti di prevenzione incendi

## Significato del Certificato di Prevenzione Incendi

Il ***Certificato di Prevenzione Incendi*** per le attività di Categoria C, in analogia al ***Verbale di visita tecnica*** per le attività di Categoria A e B, **non è un provvedimento finale di un procedimento amministrativo**, ma il risultato del controllo effettuato e **non ha validità temporale.**

È un: **«attestato»** di:

- 1. rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi**
  - 2. sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.**
-

# I procedimenti di prevenzione incendi

## Il Rinnovo periodico di conformità antincendio

Poiché il **CPI** per le attività in categoria C, e il **Verbale di sopralluogo** per le attività in categoria A e B, non hanno un periodo di validità temporale, è stato introdotto un nuovo **atto**, denominato:

**"Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio".**

L'**attestazione** è accompagnata da una **asseverazione** di un professionista antincendio, attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi ed impianti relativi alla protezione attiva.

**Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.**

La periodicità dell'adempimento è in genere di **5 anni**, salvo per alcune attività, che passa a 10 anni.

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## II DPR 1° agosto 2011, n. 151

### Art 5 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni

---


# I procedimenti di prevenzione incendi

## Rinnovo periodico

Il *Rinnovo periodico della conformità antincendio* attesta che il titolare **ha posto in essere una strategia antincendio**, effettuata anche attraverso la **verifica** di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, **sulla base del primo atto autorizzativo presentato** e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

---

# Schema rinnovo periodico della conformità antincendio



# I procedimenti di prevenzione incendi

## Attestazione tardiva di Rinnovo periodico

### Lett Circ 5555 del 18/04/2012

La presentazione di attestazione di rinnovo **oltre i termini** di legge potrebbe sottintendere:

- una temporanea interruzione dell'attività,
- l'esercizio dell'attività in violazione dell'obbligo di richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio.

**Da un punto di vista penale**, il Comando può accertare con l'esecuzione di una visita tecnica (*articolo 20 del DLgs 139/2006*), se sussistono i presupposti per la segnalazione di **ipotesi di reato** all'autorità competente.

**Sotto il profilo amministrativo**, la validità della attestazione avrà in ogni caso **durata** quinquennale o decennale, **a partire dalla data di scadenza della autorizzazione previgente**.

# I procedimenti di prevenzione incendi


## Le MODIFICHE

L'obbligo di riavviare il **procedimento di prevenzione incendi** ricorre quando vi siano:

- a) variazioni significative delle sostanze o delle miscele pericolose detenute,
  - b) modifiche della classe di resistenza al fuoco dei compartimenti,
  - c) modifiche significative agli impianti di processo, ausiliari e tecnologici,
  - d) modifiche funzionali significative,
  - e) modifica delle misure di protezione per le persone.
-

# Gestione delle Modifiche

**MODIFICA  
Sostanziale**



Le modifiche sono documentate all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Si

Con aggravio  
delle preesistenti condizioni di  
sicurezza

No

Prima dell'avvio dell'attività, il titolare deve presentare la SCIA antincendio con dichiarazione di non aggravio del rischio incendio motivata da un professionista

Si

Il titolare deve presentare al Comando o al SUAP il progetto per le attività di cui all'allegato I categorie B e C

Prima dell'avvio dell'attività, il titolare deve presentare la SCIA antincendio (con progetto per attività cat. A)

# Modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendi alle attività esistenti (allegato IV del D.M. 7 agosto 2012)

**A**

**Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio**

- i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
- ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

**B**

**Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente**

**C**

**Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:**

- i. incremento della potenza o della energia potenziale;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.

# Modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendi alle attività esistenti (allegato IV del D.M. 7 agosto 2012)

D

## **Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:**

- i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
- iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
- iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

E

## **Modifica delle misure di protezione per le persone**

- i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
- ii. modifica della tipologia degli occupanti (*es: anziani, bambini, diversamente abili...*) o loro diversa distribuzione ;
- iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

# I procedimenti di prevenzione incendi

## La Deroga

Nell'impossibilità di osservare integralmente la regola tecnica di prevenzione incendi specifica, il titolare può presentare **istanza di deroga** al Comando, che entro **30 giorni** la esamina ed esprime il proprio parere.

Il Comando trasmette gli atti alla Direzione Regionale VV.F., che **entro 60** giorni si pronuncia, comunicando l'esito al Comando e al richiedente.

**La documentazione da allegare all'istanza deve essere** conforme al DM 7 agosto 2012, con la valutazione del *rischio aggiuntivo* e le relative *misure compensative*.

---

# I procedimenti di prevenzione incendi

## Adempimenti gestionali connessi con l'esercizio

Gli enti e i privati responsabili delle attività indicate nell'Allegato I, hanno l'obbligo di:

- ***mantenere in stato di efficienza*** i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate,
  - ***effettuare verifiche di controllo*** ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA,
  - ***assicurare una adeguata informazione*** sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
-

# I procedimenti di prevenzione incendi

## Adempimenti gestionali connessi con l'esercizio

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione, dovranno essere annotati in un apposito **Registro** a cura dei responsabili delle attività.

**Il registro dovrà essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.**

Gli enti e i privati responsabili delle attività indicate nell'Allegato I, ***soggette anche alla disciplina del DLgs 81/2008***, hanno sempre l'obbligo di:


- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate
- effettuare verifiche di controllo e di interventi di manutenzione,

**ma viene eliminato l'obbligo** della duplicazione del **Registro** dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, in quanto già previsto dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/2008.

# La Progettazione Antincendio

Progettare la sicurezza antincendio significa individuare le **soluzioni tecniche** finalizzate al raggiungimento degli **obiettivi** della prevenzione incendi (*art. 13 D.Lgs. 139/2006*):

- **sicurezza della vita umana,**
- **incolumità delle persone,**
- **tutela dei beni e dell'ambiente.**



# La Progettazione Antincendio

Oggi sono disponibili diverse *metodologie di progettazione*:

## **a) approccio prescrittivo**

(basato sul rispetto delle regole tecniche verticali tradizionali);

## **b) approccio prestazionale**

(basato sull'approccio ingegneristico FSE ex D.M. 9/05/2007);

## **approccio prescrittivo/prestazionale**

(basato sul nuovo Codice di prevenzione incendi D.M. 03/08/2015)

# La Progettazione Antincendio

**Le Regole tecniche di tipo  
tradizionale  
(Prescrittivo)**

---

# Le regole tecniche di tipo tradizionale

## *Schema tipo di una regola tecnica Verticale*

### **Decreto del Ministero dell'interno**

(eventualmente di concerto con altri Ministeri)

### **Decreto + Allegato (regola tecnica)**

nel decreto non è presente contenuto tecnico di prevenzione incendi, ma di ordine procedurale :

Art.1 Scopo e campo di applicazione

Art.2 Obiettivi

Art.3 Disposizioni tecniche

Art.4 Eventuali disposizioni costruttive

Art.5 Commercializzazione CE

Art.6 Disposizioni transitorie

Art.7 Disposizioni complementari e finali

---

# Struttura dell'**ALLEGATO** di una regola tecnica Verticale

## **1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI (GENERALITÀ)**

## **2. CLASSIFICAZIONE**

## **3. SCELTA DELL'AREA**

- 3.1. ubicazione
- 3.2. accesso all'area

## **4. SEPARAZIONI – COMUNICAZIONI**

## **5. COMPORTAMENTO AL FUOCO**

- 5.1. resistenza al fuoco delle strutture
- 5.2. reazione al fuoco dei materiali
- 5.3. compartimentazione

## **6. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA**

- 6.1. affollamento
- 6.2. capacità di deflusso
- 6.3. sistema delle vie di uscita
- 6.4. numero delle uscite
- 6.5. larghezza delle vie di uscita
- 6.6. lunghezza delle vie di uscita
- 6.7. porte
- 6.8. scale
- 6.9. scale di sicurezza esterne
- 6.10. ascensori e montacarichi - scale mobili
- 6.11. ascensori antincendio

# Struttura dell'**ALLEGATO** di una regola tecnica

## **7. AERAZIONE**

## **8. ATTIVITÀ ACCESSORIE**

8.1. locali per riunioni e trattenimenti.

*8.1.1 Ubicazione*

*8.1.2 Comunicazioni*

*8.1.3 Strutture e materiali*

*8.1.4 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*

*8.1.5 Distribuzione dei posti a sedere*

8.2. locali tecnici

8.3. archivi e depositi

8.4. autorimesse

## **9. SERVIZI TECNOLOGICI**

9.1. impianti di produzione di calore

9.2. impianti di condizionamento e ventilazione

*9.2.1 Caratteristiche*

*9.2.2 Impianti centralizzati*

*9.2.3 Condotte*

*9.2.4 Dispositivi di controllo*

*9.2.5 Schemi funzionali*

*9.2.6 Impianti localizzati*

9.3. impianti elettrici

*9.3.1 Caratteristiche*

*9.3.2 Impianto di sicurezza*

*9.3.3 Quadro elettrico generale*

# Struttura dell'**ALLEGATO** di una regola tecnica

## **10. SISTEMA DI ALLARME**

## **11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**

11.1. estintori

11.2. impianti idrici antincendio

*11.2.1 Nasci DN 20*

*11.2.2 Idranti DN 45*

*11.2.3 Idranti DN 70*

*11.2.4 Alimentazione normale*

*11.2.5 Alimentazione ad alta affidabilità*

*11.2.6 Impianti automatici di estinzione*

*11.2.7 Attacchi per il collegamento con le autopompe VV.F.*

## **12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA INCENDI**

## **13. SEGNALETICA DI SICUREZZA**

## **14. GESTIONE DELLA SICUREZZA**

14.1. generalità

14.2. chiamata dei servizi di soccorso

14.3. informazione e formazione del personale

14.4. istruzioni di sicurezza

14.5. piano di sicurezza antincendio

14.6. registro della sicurezza antincendio

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi in campo civile

DM n. 246 del 16/05/1987 DM 25/01/2019	<i>Edifici di civile abitazione</i>
DM 26/08/1992	<i>Edilizia scolastica</i>
DM n. 569 del 20/05/1992	<i>Edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre</i>
DM 09/04/1994	<i>Attività ricettive turistico-alberghiere</i>
DM 18/05/1995	<i>Depositi di soluzioni idroalcoliche</i>
DM 18/03/1996	<i>Impianti sportivi</i>
DM 19/08/1996	<i>Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo</i>
DM 18/09/2002 DM 19/03/2015	<i>Strutture sanitarie pubbliche e private</i>
DM 15/09/2005	<i>Vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>
DM 22/02/2006	<i>Edifici e/o locali destinati ad uffici</i>

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi in campo civile

DM 18/05/2007	<i>Attività di spettacolo viaggiante</i>
DM n. 238 del 26/10/2007	<i>Eliporti ed elisuperfici</i>
DM 27/07/2010	<i>Attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.</i>
DM 01/07/2014	<i>Attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m<sup>2</sup></i>
DM 28/02/2014	<i>Strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone</i>
DM 03/03/2014	<i>Rifugi alpini</i>
DM 16/07/2014	<i>Asili nido</i>
DM 17/07/2014	<i>Aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup></i>
DM 18/07/2014	<i>Interporti, con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>, e relative attività affidatarie</i>
DM 21/10/2015	<i>Metropolitane</i>

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi

### IMPIANTI TERMICI

#### Impianti termici a gas

DM 08/11/2019	<i>Progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi</i>

#### Impianti termici a combustibile liquido

DM 28/04/2005	<i>Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi</i>

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi

### GRUPPI ELETTROGENI E MACCHINE ELETTRICHE

#### Motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice

DM 13/07/2011	<i>Motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi</i>

#### Macchine elettriche fisse

DM 15/07/2014	<i>Progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m<sup>3</sup></i>
---------------	--

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi

### DEPOSITI DI GPL

DM 13/10/1994	<i>Depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg</i>
DM 14/05/2004	<i>Depositi di gpl con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup></i>

### TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, ACCUMULO E UTILIZZAZIONE DEL GAS NATURALE

DM 03/02/2016	<i>Depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8</i>

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi

### CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI CARBURANTI

DM 19/03/1990	<i>Rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri</i>
DM 12/09/2003	<i>Depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto</i>
DM 22/11/2017	<i>Installazione ed esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C</i>

### OLII MINERALI

DM 31/07/1934	<i>Lavorazione, immagazzinamento, impiego o vendita di olii minerali, e trasporto degli olii stessi</i>
DM 29/11/2002	<i>Costruzione, installazione ed esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione</i>

---

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi

### IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

DM 08/06/1993	<i>Impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione</i>
DM 24/05/2002	<i>Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione</i>
DM 28/06/2002	<i>Rettifica dell'allegato al DM 24/05/2002</i>
DM 11/09/2008	<i>Modifiche ed integrazioni al DM 24/05/2002</i>
DM 30/04/2012	<i>Installazione ed esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione</i>
DM 31/03/2014	<i>Modifiche ed integrazioni al DM 24/05/2002</i>
DM 12/03/2019	<i>Modifiche ed integrazioni al DM 24/05/2002</i>
DM 30/06/2021	<i>Progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto</i>

# Legislazione in materia di prevenzione incendi

## Principali norme di sicurezza antincendi

### IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GPL

DPR n. 340 del 24/10/2003	<i>Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione</i>
DM 03/04/2007	<i>Modifiche ed integrazioni all'allegato A al DPR 24/10/2003, n. 340</i>
DM 06/10/2009	<i>Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di gpl ad uso nautico</i>
DM 31/03/2014	<i>Modifiche ed integrazioni all'allegato A al DPR 24/10/2003, n. 340</i>

### IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO

DM 23/10/2018	<i>Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione</i>
---------------	---

---

# La Progettazione Antincendio

**Il DM 3/08/2015  
«CODICE DI PREVENZIONE INCENDI»**

---

# Il Codice di Prevenzione Incendi

**D.M. 3 agosto 2015:**

***“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .***

*Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

Roma - Giovedì, 20 agosto 2015

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**Entrato in vigore il 18.11.2015**

**N. 51**

# Metodi di progettazione

## **Per la progettazione, il progettista può avvalersi di metodi sia ordinari che avanzati:**

- applicazione di **norme o documenti tecnici** adottati da organismi nazionali, europei o internazionalmente riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio,
  - metodologie dell'**ingegneria della sicurezza antincendio** secondo procedure, ipotesi e limiti previsti dalla normativa vigente,
  - impiego di **prodotti o tecnologie di tipo innovativo**, frutto della evoluzione tecnologica,
  - **prove sperimentali** in scala reale o in scala rappresentativa,
  - **“giudizio esperto”** fondato sui principi di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze di soggetti esperti nel settore antincendio.
-

# **Progettazione della sicurezza antincendio con i criteri generali di prevenzione incendi**

## **SEQUENZA LOGICA INDICATA DAL DM 7/08/2012 PER ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO**

- A.1.1. Individuazione dei pericoli di incendio**
  - A.1.2. Descrizione delle condizioni ambientali**
  - A.1.3. Valutazione qualitativa del rischio**
  - A.1.4. Compensazione del rischio incendio**
  - A.1.5. Gestione dell'emergenza**
-

# **Progettazione della sicurezza antincendio con i criteri generali di prevenzione incendi**

## **A.1.1. Individuazione dei pericoli di incendio**

- *destinazione d'uso*
  - *sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio*
  - *carico di incendio nei vari compartimenti*
  - *impianti di processo*
  - *lavorazioni*
  - *macchine, apparecchiature ed attrezzi*
  - *movimentazioni interne*
  - *impianti tecnologici di servizio*
  - *aree a rischio specifico*
-

# Progettazione della sicurezza antincendio

## A.1.2. Descrizione delle condizioni ambientali

- **condizioni di accessibilità e viabilità**
  - **lay-out aziendale** (*distanziamenti, separazioni, isolamento*)
  - **caratteristiche degli edifici** (*tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, ecc.*)
  - **aerazione** (*ventilazione*)
  - **affollamento** degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali
  - **vie di esodo**
-

# Progettazione della sicurezza antincendio

## A.1.3. Valutazione qualitativa del rischio in rapporto agli obiettivi di sicurezza

- valutazione qualitativa del livello di rischio incendio,
  - indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti,
  - indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli
-

# I procedimenti di prevenzione incendi



**La disciplina della prevenzione incendi si è evoluta progressivamente negli ultimi anni, sia nelle **regole tecniche** che per la **metodologia progettuale**.**

# DM 3/08/2015

Il **D.M. 3 agosto 2015 – Codice di P.I.**, nasce per **semplificare e razionalizzare le norme** con un unico testo organico e sistematico, applicabile a molte attività soggette che via via vengono **integrate**, fino a quando il Codice diventerà **l'unica norma di riferimento**.

---

# Modifiche DM 3/08/2015

Il DM 12/04/2019 ha ampliato l'elenco delle attività soggette indicate dal D.P.R. 151/2011 a cui applicare le nuove modalità di progettazione di cui al D.M. 3 agosto 2015.

---

# Campo di applicazione del DM 3/08/2015 a seguito dell'emanazione del DM 12/04/2019

Per le attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi e per le quali sono state emanate apposite RTV (*alberghi, scuole e asili nido, attività commerciali, uffici, autorimesse, musei, gallerie,....* )

permane in vigore il regime del cosiddetto

**DOPPIO BINARIO**

---

# Modifiche DM 3/08/2015

Il DM 18/10/2019 **sostanzialmente** ha modificato l'allegato I del D.M. 3 agosto 2015.

---

# Processo di semplificazione

Il Codice nasce all'interno di un processo di “**semplificazione**” dei procedimenti amministrativi, per fornire strumenti di lavoro, amministrativi e tecnici, più veloci e più snelli.

*Semplificazione = meno ingerenza dello Stato, facilitazioni per i cittadini*



*Maggiori responsabilità dei titolari delle attività e dei tecnici.*



# Processo di semplificazione

Secondo atto → Semplificazione della normativa tecnica.

Le regole tecniche dei Vigili del Fuoco, dove esistenti, sono state emanate a partire dal **1934**, per arrivare alle regole più recenti, ma la maggior parte erano datate.



**CAOS**



**ORDINE**

# Processo di semplificazione

Il progetto del “Codice di prevenzione incendi” si è posto alcuni precisi obiettivi:

- a) realizzare uno strumento facile da modificare e adattabile a tutte le attività;
  - b) evitare la sovrapposizione delle singole indicazioni normative ma la loro coniugazione, attraverso una relazione matriciale;
  - c) armonizzarsi con alcuni standard europei;
  - d) validare con una base tecnico-scientifica più solida rispetto alla sola esperienza derivante dal soccorso.
-

# “Parole chiave” del Codice

## Generalità

- Le metodologie di progettazione sono applicabili a tutte le attività

## Linguaggio

- Nel Codice sono stati adottati specifici termini, sigle e linguaggio tecnico

## Flessibilità

- Sono proposte molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali, con possibilità, per il progettista, di elaborare soluzioni progettuali autonome

## Standardizzazione ed integrazione

- Il linguaggio adottato è in linea con gli standard internazionali e sono stati unificati consolidati concetti e preesistenti disposizioni della prevenzione incendi

## Inclusione

- Le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione

## Contenuti basati sull'evidenza

- Il Codice è basato sulla applicazione della più aggiornata ricerca scientifica nazionale ed internazionale, nel campo della sicurezza antincendio

# Obiettivi del Codice

- ✓ Disporre di un **testo unico** al posto di innumerevoli regole tecniche
  - ✓ **Semplificare** le regole di prevenzione incendi - **meno prescrittive, più prestazionali**
  - ✓ Individuare regole **proporzionate al rischio reale**, che garantiscano comunque un **pari livello di sicurezza**
  - ✓ Fare in modo che le norme VVF si occupino **solo di “antincendio”**
  - ✓ **Flessibilità** con possibilità di scegliere fra diverse soluzioni
  - ✓ Favorire l'utilizzo dei metodi dell'**Ingegneria antincendio**
-

# Differenti tipi di approccio

## Approccio Prescrittivo


- Semplice riscontro ed applicazione di regole tecniche già definite «a priori» che «**impongono**» un **livello minimo di sicurezza**;
- Regole tecniche di più «facile» applicazione;
- Minore responsabilità da parte del progettista;
- Nessun contributo alternativo può essere apportato dal progettista se non con la **deroga**;
- Notevoli casi in cui la Regola tecnica non risulta applicabile (**troppo rigida**)
- Le Prestazioni e la Qualità sono scelte dal Normatore in modo univoco.

Variazioni limitate

## Approccio Prescrittivo/Prestazionale

- Il Progettista ed il Committente **definiscono il livello di prestazione necessario** con maggiore dettaglio nella **definizione delle condizioni di Rischio**;
- **Maggiore responsabilità da parte del progettista**;
- Possibilità di supplire alle lacune della norma con analisi di tipo scientifico;
- **Maggiore impegno di risorse e tempi nella fase di progettazione**;
- Adozione di un Sistema di G.S.A. in grado di **mantenere il livello assunto dallo scenario di incendio definito dal progettista**.

Variazioni “teoricamente” illimitate



# Cos'è il Codice di prevenzione incendi?

**E' UNO STRUMENTO "SEMI-PRESCRITTIVO" CHE NASCE DALL'APPLICAZIONE DEL METODO "PRESTAZIONALE"**


Il Metodo prestazionale permette di:

- Verificare** l'obiettivo di sicurezza raggiunto in relazione alla situazione che potrebbe riscontrarsi in un caso reale di incendio;
- Definire** in maniera puntuale i fattori di sicurezza utilizzati;
- Consentire** di individuare soluzioni economicamente più vantaggiose.

Il Codice offre una nuova strategia progettuale **conferendo ai professionisti la "libertà" di progettare** superando:

- prescrizioni rigide,
  - deroghe obbligatorie.
-

# Vantaggi del metodo prestazionale



# Obiettivi di Sicurezza

Gli obiettivi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

- i. minimizzare le cause di incendio o di **esplosione**;
  - ii. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
  - iii. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
  - iv. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
  - v. **limitare gli effetti di un'esplosione**;
  - vi. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  - vii. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
  - viii. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
  - ix. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
  - x. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.
-

# Struttura del Codice

Il "Codice" è suddiviso in **4 Sezioni**:

**G - Generalità** (*termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio*);

**S - Strategia antincendio** (*misure antincendio, da applicare a tutte le attività per la riduzione del rischio incendio*);

**V - Regole tecniche verticali** (*misure antincendio complementari alla Sez. S per aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori, ecc ...*);

**M - Metodi** (*ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita*).

“RTO”

“RTV”

“FSE”

# Flessibilità Progettuale

## Diverse soluzioni

La metodologia prevede tre possibili scelta di soluzioni progettuali:



# Flessibilità Progettuale

## Soluzioni Conformi

Soluzioni progettuali **di immediata applicazione** che garantiscono il raggiungimento del livello di prestazione e non è richiesta ulteriore valutazione tecnica. Le soluzioni conformi, di tipo prescrittivo, costituiscono un'“imposizione” del livello minimo di sicurezza deciso dal normatore ma valutato con metodologia ingegneristica prestazionale.

**Regole prescrittive** analoghe a quelle previste nel passato, con un limitato contributo progettuale da parte del professionista.

## Soluzioni Alternative

Soluzioni progettuali **alternative alle conformi**, per le quali **il progettista è tenuto a dimostrare** il raggiungimento del collegato livello prestazionale utilizzando uno dei *metodi di progettazione della sicurezza antincendio*.

Risposta agli **obiettivi di sicurezza mediante riferimenti** internazionali, principi alternativi, impiego di prodotti e tecnologie innovative, FDS, prove sperimentali.

## Soluzioni in Deroga

Soluzioni progettuali per le quali è **richiesta l'attivazione del procedimento di deroga** secondo la normativa vigente, ove non possano essere *efficacemente applicate* né le soluzioni conformi, né alternative. **Consentite analisi e progettazione secondo giudizio esperto** (criteri generali p.i.)

Progettazione con un livello di complessità necessario per ottemperare ai requisiti minimi di sicurezza per l'attività.

# Sezione G - Generalità

E' la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una **uniforme applicazione**.

## Prevenzione incendi:

Funzione di interesse pubblico che consegue obiettivi di sicurezza della vita umana, tutela di beni e ambiente attraverso norme, misure, provvedimenti, ecc. intesi a evitare incendi o a limitarne le conseguenze

*(definizione simile a quella dell'art. 13 del D.Lgs 8/3/2006, n. 139).*

---

# Ipotesi progettuali fondamentali

- Il rischio di incendio di un'attività **non può essere ridotto a zero.**
  - Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro **limiti** considerati **accettabili.**
-

# Metodologia Generale




Illustrazione G.2-1: Schematizzazione della metodologia generale

# Profili di Rischio

## I TRE PROFILI DI RISCHIO

- ✓ **R<sub>vita</sub>**<sup>(20)</sup> Salvaguardia della *vita umana*  
(attribuito per *ciascun compartimento*)
- ✓ **R<sub>beni</sub>**<sup>(21)</sup> Salvaguardia dei *beni (artistici e strategici)*  
(attribuito per *l'intera attività*)
- ✓ **R<sub>ambiente</sub>**<sup>(22)</sup> Tutela dell'*ambiente*  
(attribuito per *l'intera attività*)

---

<sup>20</sup> Da ISO/TR 16738:2009 e BS 9999:2008 Section 2.

<sup>21</sup> Specifico italiano.


<sup>22</sup> Specifico italiano.

# Profilo Rischio Vita

Caratteristiche prevalenti degli occupanti $\delta_{occ}$		Velocità caratteristica prevalente dell'incendio $\delta_a$			
		1 lenta	2 media	3 rapida	4 ultra-rapida
<b>A</b>	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
<b>B</b>	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non ammesso [1]
<b>C</b>	Gli occupanti possono essere addormentati	C1	C2	C3	Non ammesso [1]
<b>Ci</b>	• in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso [1]
<b>Cii</b>	• in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso [1]
<b>Ciii</b>	• in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso [1]
<b>D</b>	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non ammesso [1]	Non ammesso
<b>E</b>	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non ammesso [1]

[1] Per raggiungere un valore ammesso,  $\delta_a$  può essere moltiplicato di un livello come specificato nel comma 4.  
 [2] Quando nel testo si usa uno dei valori C1, C2, C3 la relativa indicazione è valida rispettivamente per Ci1, Ci2, Ci3 o Cii1, Cii2, Cii3 o Ciii1, Ciii2, Ciii3

  
**Livello di prestazione**



$t_{\alpha}$  : il tempo per raggiungere RHR = 1 MW.

  
**Salvaguardia vita**

$\delta_a$	Velocità caratteristica di crescita dell'incendio $t_a$ [s]	Esempi
<b>1</b>	600 Lenta	Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili
<b>2</b>	300 Media	Scatole di cartone impilate, pallets di legno, libri ordinati su scaffale, mobilio in legno, materiali classificati per reazione al fuoco (§ 4)
<b>3</b>	150 Rapida	Materiali plastici impilati, prodotti tessili, apparecchiature elettroniche, automobili, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco
<b>4</b>	75 Ultra-rapida	Liquidi infiammabili, materiali plastici cellulari o espansi, schiume combustibili

# Profilo Rischio Beni - Ambiente

$R_{\text{Beni}}$



per arte e storia o beni contenuti

		Opera da costruzione <b>vincolata</b>	
		No	Sì
Opera da costruzione <b>strategica</b>	No	$R_{\text{beni}} = 1$	$R_{\text{beni}} = 2$
	Sì	$R_{\text{beni}} = 3$	$R_{\text{beni}} = 4$

PIANI DI P.C. E D.C.  
Su richiesta titolare attività

$R_{\text{Ambiente}}$



Il progettista valuta il profilo di rischio  $R_{\text{ambiente}}$  in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell'attività nei quali tale profilo di rischio è *significativo*, da quelli ove è *non significativo*.

La presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" può dare luogo ad  $R_{\text{ambiente}}$  *significativo*.

# Sezione S - Strategia antincendio

Sono indicate:

- **Le 10 misure antincendio** (*strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d'incendio*),

S.1 *Reazione al fuoco*

S.2 *Resistenza al fuoco*

S.3 *Compartimentazione*

S.4 *Esodo*

S.5 *Gestione della sicurezza antincendio*

S.6 *Controllo dell'incendio*

S.7 *Rivelazione ed allarme*

S.8 *Controllo di fumi e calore*

S.9 *Operatività antincendio*

S.10 *Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio*

- **I criteri per l'attribuzione dei livelli di prestazione** (*I, II, III, ecc...*)
  - **La scelta delle soluzioni progettuali.**
-

# Sezione S 1 – Reazione al Fuoco

Nell'ambito della strategia antincendio la reazione al fuoco è una misura di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio.



Si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni finali di applicazione con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio valutato in condizioni di prova standardizzate.



# Sezione S 2 – Resistenza al Fuoco

Elementi strutturali principali: *elementi strutturali il cui cedimento per effetto dell'incendio comprometta almeno una delle seguenti capacità:*



- la capacità portante di **altre parti** della struttura;
- l'efficacia di elementi costruttivi di **compartimentazione**;
- l'efficacia di impianti di **protezione attiva**;
- l'**esodo** per gli occupanti e per i soccorritori



# Sezione S 3 – Compartimentazione

## CALCOLO DISTANZA DI SEPARAZIONE

in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o tra attività diverse, che consente di **limitare l'irraggiamento termico dell'incendio sul bersaglio** ad una soglia pari a:  $E_{\text{soglia}} \leq 12,5 \text{ kW/m}^2$



# Sezione S 4 – Esodo

## SISTEMA D'ESODO

Insieme delle misure antincendio di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un **luogo sicuro o permanere al sicuro** autonomamente **o con assistenza** prima che l'incendio determini **condizioni incapacitanti** negli ambiti dell'attività ove si trovano.

Procedure di esodo ammesse:

- 1. Esodo simultaneo;**
  - 2. Esodo per fasi;**
  - 3. Esodo orizzontale progressivo;**
  - 4. Protezione sul posto.**
-

# Sezione S 6 – Controllo dell'incendio

## RETE DI IDRANTI (RI)

**Protezione interna:** preferibili

- naspi in attività civili;
- idranti a muro per le altre attività.



**Protezione esterna:** anche collegati a rete pubblica, a condizione che:

- idranti nelle immediate vicinanze (*es. entro 100 m dal confine dell'attività*);
- rete in grado di erogare la portata prevista (*attestata da professionista antincendio*).

**La rete idranti realizzata secondo le norme UNI 10779 è considerata soluzione conforme**

---

# Sezione S 7 – Rivelazione e allarme

**IRAI**


**Rivelare l'incendio  
quanto prima possibile**

**Attivare le  
Misure protettive**

Impianti controllo  
ed estinzione

EFC

Compartimentazione




**Attivare le  
Misure gestionali**

**Piano e procedure di  
EMERGENZA e di ESODO  
Programmate e progettate**




# Sezione S 8 – Controllo di fumi e calore

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività **per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio (Smoke Management in case of fire).**



# Sezione S 8 – Controllo di fumi e calore




# Sezione S 9 – Operatività Antincendio

**Scopo:** agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco in tutte le attività.

“**Colonna a secco**” del sistema di protezione a idranti:


Dispositivo di lotta contro l'incendio ad uso dei VVF, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.



# Sezione S 9 – Operatività Antincendio



**Sviluppo autoscala e posizioni accessibili:**



# Sezione S 10 – Sicurezza degli impianti

Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati i seguenti impianti tecnologici e di servizio:


- a. produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- b. protezione contro le scariche atmosferiche;
- c. sollevamento o trasporto di cose e persone
- d. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;
- e. riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

**Per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nei processi produttivi dell'attività, il progettista dovrà effettuare la **valutazione del rischio incendio** e prevedere adeguate **misure antincendio di tipo preventivo, protettivo e gestionale.****

# Codice e approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio FSE

Il Codice contempla i concetti fondamentali introdotti dal [DM 09.05.2007](#) - *“Direttive per l’approccio ingegneristico della sicurezza antincendio”*:

- scenario,
- incendio di progetto,
- potenza termica,
- condizioni al contorno,
- caratteristiche dell’attività e delle persone presenti al suo interno.



# Codice e approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio FSE



Con i metodi FSE si possono risolvere 2 tipologie di problemi:

## SALVAGUARDIA DELLA VITA

Fase **pre-flashover**, dipende essenzialmente dal movimento di fumi e calore nell'edificio ed è legato in prima approssimazione alla curva RHR ed alla qualità del focolare.

## STABILITÀ STRUTTURALE

Fase **post-flashover**, dipende essenzialmente dall'energia prodotta dall'incendio (carico d'incendio) e dalle condizioni di ventilazione.




# Sezione V – Regole Tecniche Verticali allegate al Codice

Le RTV sono regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ad una particolare attività o ambiti di essa, con **specifiche indicazioni complementari o sostitutive di quelle previste dalla RTO**.

**Servono a caratterizzare meglio un'attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice:**

- ✓ V.1 - Aree a rischio specifico,
- ✓ V.2 - Aree a rischio per atmosfere esplosive,
- ✓ V.3 - Vani degli ascensori
- ✓ V.4 - Uffici (DM 08.06.2016)
- ✓ V.5 - Alberghi (DM 09.08.2016)
- ✓ V.6 - Autorimesse (DM 21.02.2017)
- ✓ V.7 - Scuole escluso Asili nido (DM 07.08.2017)
- ✓ V.8 - Attività commerciali (DM 23.11.2018)
- ✓ V.9 - Asili nido (DM 14.04.2020)
- ✓ V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (DM 10.07.2020)
- ✓ V.11 - Strutture Sanitarie
- ✓ V.12 - Edifici pregevoli contenenti attività soggette

# Fasi iterative della progettazione per le attività comprese nel CODICE ma prive di RTV



# **Valutazione Rischio Incendio**

**La valutazione del Rischio Incendio**

---

# Valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio d'incendio è un'analisi dell'attività, finalizzata all'individuazione delle *più severe ma credibili* (*frequenza*) **ipotesi d'incendio** e delle corrispondenti *conseguenze* (*magnitudo*) per gli **occupanti, i beni e l'ambiente**.

**Per la valutazione è possibile impiegare uno dei metodi della regola dell'arte in funzione della specifica complessità dell'attività.**

---

# Valutazione del rischio incendio

Il progettista deve dimostrare, tramite la documentazione progettuale:

- l'**appropriatezza** degli *obiettivi di sicurezza* antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati di ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione;
- la **corrispondenza** delle misure di prevenzione incendi adottate agli *obiettivi di sicurezza* perseguiti;
- la **correttezza** nell'applicazione di metodi, modelli, strumenti normativi.

**Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio incendio.**

---

# Valutazione del rischio incendio

La valutazione deve comprendere i seguenti aspetti:

- a. **individuazione** dei **pericoli di incendio** attraverso l'indicazione di elementi che permettono di determinare i pericoli presenti nell'attività;
  - b. **descrizione** del **contesto e delle condizioni ambientali** nelle quali i pericoli sono inseriti;
  - c. **determinazione** di quantità e tipologia degli **occupanti** esposti al rischio d'incendio;
  - d. **individuazione** dei **beni** esposti al rischio d'incendio;
  - e. **individuazione** delle **misure preventive** che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi;
  - f. **valutazione** qualitativa o quantitativa delle **conseguenze dell'incendio** su occupanti, beni ed ambiente.
-

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

**La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformità a criteri consolidati e riconosciuti**

Le valutazioni, in ordine alla complessità del luogo di lavoro, possono seguire diversi approcci operativi:

- ❖ *Metodi quantitativi,*
- ❖ *Metodi semiquantitativi,*
- ❖ *Metodi qualitativi.*

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

## METODI QUALITATIVI

Sono basati sulla definizione di **classi o livelli convenzionali** dei valori delle probabilità di accadimento  $F$  dell'evento incendio, e dell'entità  $M$  del danno atteso, associati a valori numerici convenzionali non riferiti a grandezze misurabili.

Possibili metodologie di classificazione utilizzabili:

- **Algoritmi in forma di diagramma,**
- **Liste di controllo (check-list) applicate ai fattori potenziali di rischio**
- **Matrici di rischio  $F \times M$**
- **Tabella 2 del Punto 2 dell'Allegato al DM 9/03/2007**
- **Appendice B punto B1 della Norma UNI 10779**
- **Norma UNI 12845 – Cap. 6**
- **DM 10/03/1998**
- **NFPA 551**

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

## Valutazione delle frequenze di accadimento secondo NFPA 551

Valore	Livello (eventi/anno)	Definizioni / Criteri
5	<b>Frequente</b> > $10^{-1}$	<ul style="list-style-type: none"><li>il verificarsi dell'incendio non susciterebbe alcuno stupore</li></ul>
4	<b>Probabile</b> > $10^{-3}$	<ul style="list-style-type: none"><li>esiste una correlazione diretta fra la mancanza e il verificarsi dell'incendio</li><li>si sono già verificati incendi per la stessa mancanza in situazioni operative simili</li></ul>
3	<b>Occasionale</b> > $10^{-6}$	<ul style="list-style-type: none"><li>la mancanza può provocare un incendio, anche se non in modo automatico e diretto</li><li>è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un incendio</li><li>il verificarsi dell'incendio ipotizzato, susciterebbe sorpresa</li></ul>
2	<b>Raro</b> < $10^{-6}$	<ul style="list-style-type: none"><li>la mancanza può provocare un incendio, solo in circostanze sfortunate di eventi</li><li>sono noti solo pochissimi episodi già verificatisi</li><li>il verificarsi dell'incendio ipotizzato susciterebbe grande sorpresa</li></ul>
1	<b>Estremamente improbabile</b> $\sim 0$	<ul style="list-style-type: none"><li>la mancanza rilevata può provocare un incendio, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili</li><li>non sono noti episodi già verificatisi</li><li>il verificarsi dell'incendio susciterebbe incredulità</li></ul>

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

## Valutazione delle conseguenze secondo NFPA 551

Valore	Livello conseguenze	Definizioni / Criteri
4	Gravissime	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ l'incendio può causare più di un morto e feriti,</li><li>▪ conseguenze a lungo termine o chiusura permanente.</li><li>▪ la struttura cessa di funzionare</li><li>▪ danni ambientali irreversibili</li></ul>
3	Gravi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ forte impatto sulla struttura,</li><li>▪ investimenti notevoli per ripristinare l'operatività,</li><li>▪ l'incendio può causare <b>lesioni personali e morte delle unità esposte</b>.</li><li>▪ notevoli danni ambientali reversibili</li></ul>
2	Medie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ sospensione breve delle lavorazioni</li><li>▪ investimenti necessari per ripristinare l'impianto a regime</li></ul>
1	Lievi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ l'impatto su struttura, lavorazioni e ambiente è minimo</li></ul>

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

## Matrice di rischio NFPA 551

5	<b>Frequente</b> > 10 <sup>-1</sup>	5	10	15	20
4	<b>Probabile</b> > 10 <sup>-3</sup>	4	8	12	16
3	<b>Occasionale</b> > 10 <sup>-6</sup>	3	6	9	12
2	<b>Raro</b> < 10 <sup>-6</sup>	2	4	6	8
1	<b>Estremamente improbabile</b> ~ 0	1	2	3	4
		<b>Lieve</b>	<b>Medio</b>	<b>Grave</b>	<b>Gravissimo</b>
		1	2	3	4



Livello di rischio NFPA 551 – **ALTO**

Livello di rischio NFPA 551 – **MEDIO**

Livello di rischio NFPA 551 – **BASSO**

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

*Classificazione secondo DM 10/03/1998*

## LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ALTO

Luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui:

- sono presenti **sostanze** altamente infiammabili,
  - le **condizioni di esercizio** favoriscono un'elevata probabilità di sviluppo di principi d'incendio,
  - nella fase iniziale, la **probabilità di propagazione** è da ritenersi elevata,
  - non è possibile la classificazione come luogo a **rischio di incendio basso o medio**,
  - indipendentemente dalle sostanze e dalla facilità di propagazione, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o la presenza di lavoratori con limitazioni permanenti o temporanee, o dalle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie ridotte, rendono **difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.**
-

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

*Classificazione secondo DM 10/03/1998*

## LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ALTO

Comprendono:

- aree dove i **processi lavorativi** comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
  - aree dove c'è deposito o manipolazione di **sostanze chimiche** che possono produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
  - aree dove vengono depositate o manipolate **sostanze esplosive o altamente infiammabili**;
  - aree dove c'è una notevole quantità di **materiali combustibili che sono facilmente incendiabili**.
-

# Rischio Alto

- industrie e depositi di cui agli articoli 6 e 8 del DLgs n. 334/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
  - fabbriche e depositi di esplosivi;
  - centrali termoelettriche;
  - impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  - impianti e laboratori nucleari;
  - depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
  - attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
  - scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5.000 m<sup>2</sup> e metropolitane;
  - alberghi con oltre 200 posti letto;
  - ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  - scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  - uffici con oltre 1.000 dipendenti;
  - cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  - cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
-

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

*Classificazione secondo DM 10/03/1998*

## **LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO**

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro in cui:

- *sono presenti sostanze infiammabili,*
  - *le condizioni di esercizio possono favorire lo sviluppo di principi d'incendio,*
  - *la probabilità di propagazione in caso di incendio, è da ritenersi limitata.*
-

# Rischio Medio

- Generalmente attività di cui all'allegato I al D.M. 1511/2011
  - cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
-

# Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

*Classificazione secondo DM 10/03/1998*

## LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro in cui:

- sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità,
  - le condizioni di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio,
  - la probabilità di propagazione in caso di incendio, è da ritenersi limitata.
-

# Rischio Basso

- Attività dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
-

# Progettazione della sicurezza antincendio

## A.1.4. Compensazione del rischio incendio


- **provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio e delle condizioni ambientali,**
  - **descrizione delle misure preventive e protettive assunte** (con evidenza delle norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento).
-

# Misure di sicurezza antincendio

DOCUMENTO INTERPRETATIVO per il Requisito essenziale n. 2 “Sicurezza in caso di incendio”

**I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza antincendio, si garantiscono attraverso l'adozione di misure e sistemi di prevenzione e di protezione attiva e passiva.**

- misure per garantire l'accessibilità all'attività,
- misure di prevenzione,
- misure di protezione passiva
- misure impiantistiche di protezione attiva,
- misure gestionali.



# Progettazione della sicurezza antincendio

## A.1.5. Gestione dell'emergenza

**Elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale**

---

# Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

## **DM 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro**

<b>Allegato I</b>	<b>Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro</b>
<b>Allegato II</b>	Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
<b>Allegato III</b>	Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
<b>Allegato IV</b>	Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
<b>Allegato V</b>	Misure per le attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
<b>Allegato VI</b>	Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
<b>Allegato VII</b>	Informazione e formazione antincendio
<b>Allegato VIII</b>	Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
<b>Allegato IX</b>	Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività
<b>Allegato X</b>	Luoghi di lavoro ove è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica

# Misure gestionali per il rischio d'incendio residuo

Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

## Allegato VI al DM 10/03/98 – Periodicità e competenze

<b>SORVEGLIANZA</b>	Secondo Regolamento interno di sicurezza <ul style="list-style-type: none"><li>▪ punto 2.1 lett. B, Allegato II DM 10/03/1998</li><li>▪ art.18 lett. e), f), t) del D.Lgs. 81/2008</li></ul>	<b>Addetti Antincendi</b>
<b>CONTROLLO PERIODICO</b>	Semestrale <ul style="list-style-type: none"><li>▪ punto 4.1.3 Allegato IV D.Lgs. 81/2008</li><li>▪ punto 6.2 Allegato VI DM 10/03/1998</li></ul>	<b>Personale qualificato</b>
<b>MANUTENZIONE</b>	Secondo indicazioni del fabbricante e/o della regola dell'arte <ul style="list-style-type: none"><li>▪ art.15 lettera z) del D.Lgs. 81/2008</li></ul>	

# Misure gestionali per il rischio d'incendio residuo

L'attuazione di tutte le **misure gestionali** tese alla riduzione del rischio intervenendo sulla *frequenza F*, sono legate all'applicazione di un:

**“Regolamento interno di sicurezza”**

L'attuazione di tutte le **misure gestionali** tese alla riduzione delle *conseguenze M*, si riconducono al:

**“Piano di Emergenza”**

---

# Misure gestionali per il rischio d'incendio residuo

## Il Regolamento Interno di Sicurezza

**"Regolamento interno di  
sicurezza"**

```
graph TD; A["Regolamento interno di sicurezza"] --> B["Prescrizioni sui comportamenti quotidiani"]; A --> C["Controlli periodici su  
- materiali e fonti d'innesco,  
- ambienti e impianti ai fini della  
protezione attiva e passiva"]
```

**Prescrizioni sui comportamenti  
quotidiani**

**Controlli periodici su**  
- materiali e fonti d'innesco,  
- ambienti e impianti ai fini della  
protezione attiva e passiva

---

# Misure gestionali per il rischio d'incendio residuo

## Il Piano di Emergenza



# DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il decreto 10/03/1998 stabilisce e indica, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del DLgs 81/2008 \*, sino all'emanazione del nuovo decreto:

- **i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;**
- **le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.**

\* art. 13, comma 1, del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 nella formulazione originaria ...

---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

